

PROCEDURA SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Redatto	Alessandra Fiaschini	16/07/2025
Approvato	CDA	24/09/2025

INDICE

1.	SCOPO	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.	DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
4.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5.	PRINCIPI GENERALI E TUTELE	5
5.1	RISERVATEZZA	6
5.2	DIVIETO DI RITORSIONE	7
5.3	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	8
5.4	MISURE DI SOSTEGNO	8
6.	IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI	9
6.1	I SOGGETTI SEGNALANTI	9
6.2	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI	9
6.2.1	ESEMPI DI AZIONI, FATTI E CONDOTTE CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI	11
6.2.2	FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE CON CANALI INTERNI	11
7.	I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	12
7.1	RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	14
7.2	VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	15
7.3	VERIFICHE E INDAGINI INTERNE	16
7.4	RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE	17
7.5	CONCLUSIONE DEL PROCESSO	17
7.5.1	ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI	18
7.6	REPORTING PERIODICO AI VERTICI AZIENDALI	18
8.	ARCHIVIAZIONE	19
9.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	19
10.	I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	19
10.1	I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI DI ANAC	19
10.2	LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	20
11.	PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	21

1. Scopo

La presente Procedura relativa a “Il sistema di Segnalazioni – Whistleblowing” (di seguito per brevità la “Procedura Whistleblowing” o la “Procedura”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da GAP MED Società tra Professionisti S.p.A. – C.F. e P.I. 02408330500 con sede legale in via Copernico 38, 20125 Milano (di seguito, per brevità, anche “GAP MED” o “Società”), fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

In particolare, il presente documento:

- i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- ii. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- iii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- iv. circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- v. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- vi. definisce il processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Nel documento si procede inoltre ad illustrare i canali di segnalazione c.d. esterni istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC e l’eventualità di c.d. divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti, e limiti, di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto, come di seguito definito.

2. Ambito di applicazione

La Procedura Whistleblowing si applica ai soggetti interessati in qualità di potenziali Soggetti Segnalanti (come definiti al seguente punto 6.1) e Segnalati, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da GAP MED e coinvolte nella gestione della Segnalazione di violazione ricevuta.

3. Definizioni e Acronimi

Ai fini della presente Procedura, i termini di seguito elencati assumono il significato specificato:

- Decreto: il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante

disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

- **Soggetto Segnalante o Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica, come meglio delineati al Paragrafo 6.1. “I Soggetti Segnalanti”;
- **Soggetto Segnalato o Segnalato:** La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
- **Segnalazione:** Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 6.2.2. “Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni”.
- **Violazione (e Violazioni):** La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 6.2. “Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”.
- **Gestore delle Segnalazioni:** Il soggetto autonomo e professionalmente formato, identificato nel successivo Paragrafo 7, che, in conformità all'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, ha la gestione del canale di segnalazione Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.
- **GAP MED o la Società:** GAP MED Società tra Professionisti S.p.A.
- **231:** Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Normativa di riferimento

Il Decreto ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello Organizzativo.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR") e il

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati "Codice Privacy").

Si precisa che, nell'impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche *"Linee Guida ANAC"*).

5. Principi Generali e Tutele

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di GAP MED. Tale scopo può essere raggiunto esclusivamente se i Segnalanti hanno a disposizione non soltanto i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti o rappresentanti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

GAP MED a tal fine tutela il Segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, in conformità alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- Il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel successivo paragrafo 6.2. - "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni",
- La Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- Dei cosiddetti “facilitatori”, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- Delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- Degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potrà essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Decreto.

5.1 Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l’espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l’identità del Segnalante:

- Nell’ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
- Nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante, per iscritto, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

5.2 Divieto di ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Le note di merito negative o le referenze negative;
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti che ritengano di subire ritorsioni per aver fatto una Segnalazione o per aver partecipato al suo trattamento sono invitati a segnalarlo al Gestore delle Segnalazioni.

Il Segnalante potrà, comunque, comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito; l'ANAC informerà l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

5.3 Limitazione di responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.4 Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI

6.1 I Soggetti Segnalanti

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e del

Capo I della l. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli); i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società, gli azionisti, nonché i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

6.2 Oggetto della Segnalazione – le Violazioni

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e relative a:

- i. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi punti iii, iv, v e vi;
- ii. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- iii. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iv. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- v. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- vi. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;

- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono escluse:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- Le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)¹.

6.2.1 Esempi di Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- Promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- Manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- Comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);

¹ A titolo esemplificativo, nel settore "servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo" restano fermi l'applicazione rispettivamente dell'articolo 52-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d'Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza. In materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo trova applicazione il d.lgs. 231/2007 così come modificato dal d.lgs. 90/2017 che ha introdotto l'art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Inoltre, nel settore "sicurezza dei trasporti", rimane ferma l'applicazione delle norme in tema di monitoraggio degli eventi nel settore aviazione civile di responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo, nonché le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri; infine con riferimento al settore "tutela dell'ambiente", continueranno a trovare applicazione le norme speciali sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

- Promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- Accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- Violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o violazioni;
- Implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza il consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

6.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. oggetto: una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
- b. Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare o fornire i seguenti ulteriori elementi:

- Le proprie generalità;
- Eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- Ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si precisa che GAP MED accetta altresì Segnalazioni in forma anonima, purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

GAP MED ha istituito il seguente Canale di Segnalazione Interno:

- Piattaforma informatica per le segnalazioni whistleblowing denominata “Segnalachi” (di seguito anche “Piattaforma WB”), fornita dal fornitore di servizi specializzato One AM SRL e mediante la quale è possibile effettuare la Segnalazione sia in forma scritta che mediante sistemi di messaggistica vocale.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, e ai soli soggetti che hanno ricevuto una autorizzazione specifica;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente tramite il seguente link <https://gapmed.segnalachi.it/it>

Al momento di inviare una segnalazione, la Piattaforma WB fornisce la possibilità di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, la protezione dei dati personali e la riservatezza:

- (i) dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- (ii) del contenuto della Segnalazione;
- (iii) della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

Se richiesto dal Segnalante, la Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, contattandolo ai seguenti recapiti:

- Avv. Alessandra Fiaschini – Foro di Milano
- email: a.fiaschini@studiochindamo.it

- telefono: 02/92870930

Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole. Ricevuta la richiesta, il Gestore delle Segnalazioni potrà valutare la complessità logistica e/o tecnica di organizzare l'incontro diretto, tenendo conto della necessità di garantire la piena riservatezza dello stesso. Qualora l'organizzazione dell'incontro risulti particolarmente complessa, al fine di agevolare il Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni potrà invitare quest'ultimo ad utilizzare i canali messi a disposizione dalla Società come indicati sopra.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, apponendo successivamente la propria sottoscrizione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto, ha identificato l'Avv. Alessandra Fiaschini quale Gestore delle Segnalazioni. Ricoprendo tale qualifica, il Gestore delle Segnalazioni è un soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Qualora la Segnalazione venga presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, questa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal ricevimento, con una notifica scritta della trasmissione al Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- Darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- Valuterà preliminarmente la completezza e fondatezza delle informazioni;
- Manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- Si interfacerà con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura;
- Potrà valutare il coinvolgimento di consulenti esterni nello svolgimento dell'attività di indagine, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Procedura.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- Ricezione e registrazione della Segnalazione;
- Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- Verifiche e indagini interne;
- Riscontro alla Segnalazione;
- Conclusione del processo;
- Reporting ai Vertici Aziendali;
- Conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

7.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invierà mediante la Piattaforma WB, immediatamente – o comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa - al Segnalante un avviso di ricevimento dalla data di ricezione della Segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. Registro delle Segnalazioni (su supporto informatico riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 5.2 “Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione” (a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 anni.

7.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico workflow di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a Violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. Il Gestore della Segnalazione, qualora ritenesse fondata e circostanziata la Segnalazione, ma non rilevante ai fini della presente Procedura, può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, ove non sia stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini. In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni disporrà l'archiviazione della Segnalazione con nota scritta motivata;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente Procedura, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

7.3 Verifiche e indagini interne

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa l'avvio e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (o su sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione interna, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, qualora necessario ai fini dell'accertamento della Segnalazione e alla luce delle eventuali specifiche competenze richieste per indagare le tematiche oggetto della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni può svolgere le indagini:

- In autonomia, coinvolgendo eventuali soggetti terzi per un mero confronto;
- Avvalendosi del supporto di altri soggetti per svolgere l'indagine. In quest'ultimo caso, il soggetto incaricato svolgerà le necessarie verifiche ed indagini comunque sotto il coordinamento e coerentemente con le istruzioni ricevute dal Gestore delle Segnalazioni al quale dovrà riferire gli esiti tramite predisposizione di un'apposita reportistica, la quale dovrà contenere, almeno, i seguenti elementi: i) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali); ii) le verifiche svolte e gli esiti delle stesse; iii) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni; iv) la conclusione dell'analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

Il Gestore delle Segnalazioni dovrà:

- Valutare l'opportunità di coinvolgimento di suddetti soggetti alla luce dei contenuti della Segnalazione (tenendo conto, a titolo esemplificativo, della gravità dei fatti segnalati e dei soggetti segnalati/coinvolti);
- In caso di coinvolgimento di tali soggetti: i) trasmettere la Segnalazione o le informazioni/i documenti annessa con modalità tali da garantire la riservatezza e il periodo massimo di conservazione oppure, in alternativa, consentire l'accesso alla Piattaforma WB limitatamente alla Segnalazione in questione ai soggetti coinvolti nell'indagine della stessa ii) assicurare che tutti i soggetti coinvolti agiscano nel rispetto dei principi di riservatezza e delle tutele garantite ai sensi della normativa applicabile.

A titolo esemplificativo, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di funzioni interne (quali, ad esempio, Internal Audit, referente privacy, RSPP, HR) e/o di consulenti esterni (quali, ad esempio, periti, specialisti di attività investigative, studi legali esterni) nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto.

L'approccio metodologico alle indagini sarà definito, di volta in volta, sulla base delle specifiche caratteristiche della Segnalazione e concordato, in ogni caso, con il Gestore delle Segnalazioni.

7.4 Riscontro alla Segnalazione

Entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante mediante piattaforma o altro mezzo idoneo relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

7.5 Conclusione del processo

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni, tenendo conto dei risultati delle indagini svolte con eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, produce un rapporto scritto eventualmente acquisendo la reportistica fornitagli dai predetti soggetti terzi, in cui dovranno risultare:

- a) Gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) Le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti terzi (interni o esterni) coinvolti nella fase di analisi;
- c) Una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) L'esito e la conclusione dell'analisi e un eventuale suggerimento sulle azioni da intraprendere.

Tale rapporto dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Amministratore Delegato, affinché valuti – con il coinvolgimento delle funzioni interessate - le necessarie ed opportune iniziative, anche eventualmente disciplinari. Il Gestore delle Segnalazioni potrà valutare di volta in volta l'opportunità di coinvolgere i soggetti terzi nel predetto processo di informazione.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 (di cui al punto ii) paragrafo 3.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni"), il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 il suddetto rapporto, per eventuali sue osservazioni/raccomandazioni.

Nei casi in cui, all'esito dell'analisi, risulti che la Segnalazione sia infondata e sia stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni procederà a trasmettere il relativo rapporto alla funzione aziendale preposta per la valutazione delle opportune iniziative, anche eventualmente disciplinari.

7.5.1 Escalation in caso di Segnalazioni riguardanti i Vertici Aziendali

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Collegio Sindacale o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al componente del Collegio Sindacale più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.6 Reporting periodico ai Vertici Aziendali

Il Gestore delle Segnalazioni dovrà annualmente trasmettere al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale una reportistica contenente i dati statistici delle segnalazioni ricevute (quali, ad esempio, il numero delle stesse, la percentuale di quelle archiviate e di quelle ritenute fondate) indicando brevemente gli esiti emersi dalle indagini svolte sulle Segnalazioni ritenute rilevanti.

8. Archiviazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate a cura del Gestore delle Segnalazioni per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto. Le eventuali copie della Segnalazione, trasmessa ad eventuali altri soggetti interni/esterni, saranno invece immediatamente cancellate o anonimizzate a seguito della comunicazione dell'esito dell'indagine al Segnalante, anche in conformità ai principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

9. Provvedimenti sanzionatori

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà imporre sanzioni disciplinari così come previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:

- Commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- Non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

10. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

10.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC

Il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- Qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- Quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- Quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- Quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

10.2 La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- Il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

- Il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

11. PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web di GAP MED, nella sezione “Home page” ed è inoltre resa disponibile sulla intranet aziendale e nelle apposite bacheche presso la sede della società.